

Provvedimento n. 17 bis del 14 ottobre 1996 CARIPLO/CARINORD

LA BANCA D'ITALIA

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991 n. 461;

VISTA la propria comunicazione del 5 ottobre 1995, con la quale ha disposto l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTE le proprie comunicazioni del 2 febbraio 1996 e 7 maggio 1996 con le quali ha disposto la proroga del termine per la chiusura dell'istruttoria;

VISTE le comunicazioni inviate dalle parti, contenenti le modifiche ai patti parasociali sottoscritti in sede di costituzione della Carinord Holding Spa e le memorie difensive con le quali viene chiesta la chiusura dell'istruttoria con rinuncia all'audizione;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO il parere espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90, nella sua adunanza del 27 settembre 1996;

CONSIDERATE le seguenti circostanze;

Le parti

La Cariplo Spa (di seguito Cariplo), con sede legale in Milano, è al vertice dell'omonimo gruppo bancario composto, oltre che dalla capogruppo, da altre 28 società, tra le quali le Casse di Risparmio di Puglia, Viterbo, Città di Castello, Rieti, Salernitana, Carical e i Mediocrediti Lombardo e del Sud; il gruppo ha un patrimonio consolidato di 12.340 mld. La Cariplo opera in tutto il territorio nazionale con 697 sportelli e detiene il 4,06 per cento dei depositi e il 4,85 per cento degli **impieghi**¹³; nelle province di Alessandria e La Spezia la Cariplo detiene

¹³ Dati al 31 dicembre 1995.

rispettivamente il 6,45% e 6,34% dei depositi e il 4,89% e 4,53% degli impieghi; nella provincia di Massa-Carrara la Cariplo non raccoglie depositi ed eroga l'1,64% degli impieghi. Il fatturato da considerare ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo consolidato dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine) ammonta a 20.300 mld.

La Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia controlla l'omonima Cassa di Risparmio Spa che si presenta come una banca a forte connotazione provinciale; a La Spezia la banca, che ha un patrimonio di 252 mld., è presente con 51 sportelli e detiene il 49,59% dei depositi e il 25,40% degli impieghi. Data la contiguità territoriale la Cassa detiene nella provincia di Massa-Carrara una quota non irrilevante dei depositi (5,26%) e degli impieghi (4,72%). Il fatturato da considerare ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo consolidato dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine) ammonta a 300 mld.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria controlla l'omonima Cassa di Risparmio Spa che, con un patrimonio di 154 mld., opera in misura pressoché esclusiva nella provincia di Alessandria con 48 sportelli, il 18,51% dei depositi e il 10,20% degli impieghi. Il fatturato da considerare ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo consolidato dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine) ammonta a 291 mld.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara controlla l'omonima Cassa di Risparmio Spa, il cui patrimonio ammonta a 147 mld. Anche in questo caso si tratta di una banca attiva principalmente nella provincia di insediamento con 23 sportelli, il 29,46% dei depositi e il 19,58% degli impieghi; nella provincia di La Spezia la Cassa detiene lo 0,82% dei depositi e il 2,19% degli impieghi. Il fatturato da considerare ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo consolidato dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine) ammonta a 131 mld.

Natura dell'operazione

Le parti hanno comunicato alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2 della legge n. 287/90, un'operazione di concentrazione da realizzarsi mediante la costituzione di una finanziaria, denominata "Carinord Holding Spa", alla quale conferire il controllo della C.R. della Spezia (68,19%), della C.R. Carrara (90%) e della C.R. Alessandria (50% + 1 azione).

Il capitale della Carinord, la quale a seguito dell'operazione è diventata la capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, è ora suddiviso nel modo seguente:

Cariplo Spa	30,94%
Fondazione C.R. Alessandria	27,36%
Fondazione C.R. della Spezia	22,55%
Fondazione C.R. Carrara	19,15%
Totale	100,00%

Allo scopo di definire le prerogative dei partecipanti al capitale di Carinord e le modalità di intervento della finanziaria nelle Casse controllate, la Cariplo e le tre Fondazioni hanno sottoscritto in data 21 dicembre 1994 dei patti parasociali che, tra l'altro, prevedono:

- la nomina nel consiglio di amministrazione della Carinord di due consiglieri per ciascuno dei soci. A uno dei due consiglieri designati da Cariplo spetta la carica di Presidente del C.d.A. della holding;
- la designazione da parte di Carinord della metà più uno dei membri del consiglio di amministrazione di ciascuna delle Casse controllate; tra i membri designati dalla Carinord, un consigliere, membro anche del comitato esecutivo, deve essere espressione diretta di Cariplo;

- la costituzione di un organo consultivo formato dal Direttore generale della Carinord in qualità di presidente e da componenti le Direzioni Generali di Cariplo e delle controllate di Carinord, con il compito di formulare pareri preventivi in merito alle deliberazioni consiliari delle controllate stesse;
- la razionalizzazione e il coordinamento di accordi operativi fra la Cariplo e le Casse controllate da Carinord.

Il trasferimento del controllo delle C.R. Alessandria, Carrara e La Spezia dalle omonime Fondazioni alla Carinord fa parte di un'operazione più complessa che intende dare vita, attraverso l'apporto di nuove capacità e risorse organizzative da parte del Gruppo Cariplo, a un nuovo soggetto imprenditoriale in grado di affrontare le nuove esigenze della clientela e la concorrenza degli altri intermediari.

I patti parasociali connessi alla costituzione di Carinord e alla partecipazione di Cariplo al capitale della stessa costituiscono un'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90. Le prerogative assegnate ai singoli soci nella gestione della Carinord, in particolare la presenza di rappresentanti nei consigli di amministrazione della holding capogruppo e delle tre banche controllate, sono potenzialmente idonee a realizzare un coordinamento del comportamento concorrenziale di queste ultime con quello della Cariplo, in qualità di unico socio operativo. Considerata l'intensità del coordinamento prevista dai citati patti la Banca d'Italia ha ritenuto l'accordo suscettibile di restringere o alterare il gioco della concorrenza sui mercati interessati e sospendendo la valutazione dell'operazione di concentrazione tra le Casse di Alessandria, Carrara e Spezia, ha avviato l'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della stessa legge nei confronti delle parti.

Il mercato rilevante

Il mercato geografico. Le tre Casse controllate da Carinord operano principalmente nelle rispettive aree di insediamento, tra le quali quelle della Spezia e Massa-Carrara risultano territorialmente contigue; la presenza della Cariplo nei medesimi ambiti territoriali individua in tali province la dimensione geografica rilevante ai fini della presente valutazione.

Il mercato merceologico. Dato il forte radicamento a livello provinciale delle Casse controllate da Carinord, l'operazione impatta sui mercati della raccolta - conti correnti, depositi a tempo e certificati di deposito - e degli impieghi alle famiglie consumatrici e produttrici.

I risultati dell'istruttoria

Nel corso dell'istruttoria le parti hanno modificato i patti parasociali al fine dichiarato di realizzare il controllo congiunto sulla Carinord. I nuovi patti, ferma restando l'originaria ripartizione delle cariche sociali ed esecutive fra i partecipanti a Carinord, prevedono che le relative designazioni siano precedute da consultazioni tra i soci "con l'obiettivo di pervenire alla condivisione fra gli stessi delle scelte da effettuare e di assicurare il raccordo tra la presenza nell'organo amministrativo di Carinord e nella presidenza delle controllate". Inoltre impegnano i partecipanti ad effettuare le designazioni in conformità delle risultanze condivise delle consultazioni.

Nella memoria difensiva le parti affermano che le prerogative di Cariplo, brevemente riassunte nell'esposizione del contenuto dei patti parasociali, non intendono attribuire a Cariplo un ruolo di preminenza "bensì offrire esperienze e conoscenze utili al raggiungimento di quegli obiettivi di miglioramento delle opportunità commerciali delle banche controllate da Carinord".

Le parti hanno chiesto la chiusura dell'istruttoria in considerazione del fatto che l'operazione, a seguito delle citate modifiche, non si configura più come intesa bensì come una concentrazione nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c) della legge n. 287/90.

Ricade nell'art. 5 un'operazione mediante la quale due o più imprese procedono, attraverso la creazione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune. Peraltro, in considerazione di quanto disposto al successivo terzo comma del medesimo articolo 5, la costituzione di un'impresa avente quale oggetto o effetto principale il coordinamento di imprese indipendenti non dà luogo a una concentrazione.

L'interpretazione di tali norme in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità Europee in materia di concorrenza, prevista all'art. 1, comma 4 della legge n. 287/90, porta a ritenere che la costituzione da parte di due o più imprese di una nuova società dia luogo a una concentrazione allorquando l'impresa neo costituita:

- sia controllata congiuntamente dalle imprese fondatrici;
 - eserciti stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma. In particolare l'impresa comune deve essere costituita con un orizzonte temporale considerevole e disporre di risorse, finanziarie e di altra natura, sufficienti per poter esercitare durevolmente un'attività economica;
 - non rappresenti, nelle intenzioni o nei fatti, uno strumento di coordinamento delle imprese fondatrici.
- Nella Comunicazione relativa alla distinzione tra imprese comuni aventi natura di concentrazione e di cooperazione (94/C 385/01)¹⁴ la Commissione CEE afferma che: "Il coordinamento può di norma essere escluso quando le imprese fondatrici non sono attive sul mercato dell'impresa comune o quando una sola delle imprese fondatrici continua ad operare sul mercato dell'**impresa comune**"¹⁵. Sulla base di tali criteri la Commissione nella Decisione ORKLA/VOLVO (Caso n. IV/M.582)¹⁶ ha concluso per la natura concentrativa dell'operazione affermando che non può esservi coordinamento "dato che solo una delle società madri resta attiva nello stesso mercato dell'impresa comune".

In forza delle modifiche apportate ai patti parasociali la Carinord risulta controllata congiuntamente dalle parti; il presidente del C.d.A., pur essendo espressione di Cariplo, non ha un voto decisivo. L'autonomia funzionale della Holding è un presupposto della sua qualifica di capogruppo dell'omonimo gruppo bancario; l'ordinamento prevede infatti che le società finanziarie capogruppo esercitino il potere di direzione e coordinamento e quindi in concreto l'influenza dominante sulle controllate: la stessa durata della società è stabilita sino al 31 dicembre del 2050 (art. 2 dello Statuto). Infine tra le società fondatrici solo la Cariplo è e resta attiva nello stesso mercato merceologico dell'impresa comune: le Fondazioni partecipanti al capitale della Carinord devono infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 356/90, limitarsi ad amministrare le rispettive partecipazioni nella società bancaria controllata - in precedenza in via esclusiva nelle tre casse conferitarie ora, congiuntamente, nella Carinord - senza intromettersi nella gestione. Le medesime fondazioni non possono inoltre, sempre ai sensi della norma citata, detenere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria.

L'operazione in esame soddisfa dunque le condizioni richieste per essere inquadrata in una fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 5 della legge n. 287/90.

In relazione a tutto quanto precede:

DISPONE

la chiusura dell'istruttoria in assenza di una fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/90, può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Antonio Fazio

¹⁴ Pubblicata in G.U. n. C 385 del 31.12.1994.

¹⁵ Pagina 3, paragrafo 18, secondo trattino della Comunicazione.

¹⁶ Pubblicata in G.U. n. L 66 del 16.3.1996.